



CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Così composto:

REALI dr. Roberto
FANTI dr. Lucia
CIMINI dr. Biagio Roberto

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

vista l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio proposta da E. B., in seguito al provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 5/7/2012, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza per "carezza di documentazione ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 115/2002";

visti gli artt. 3 e 126 del DPR 115/2002, che dispongono che "*se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto*";

ritenuta quindi la competenza di questa Corte quale giudice del reclamo presentato ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008;

rilevato che l'istanza è stata respinta "per carezza di documentazione" e che l'istante ha riprodotto in questa sede la autocertificazione reddituale – mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con sottoscrizione autenticata, in data 20/6/2012, dal funzionario incaricato dell'Ambasciata nigeriana a Roma - da cui risultano le generalità del richiedente, che dichiara ai fini e per gli effetti dell'art. 125 D.P.R. 115/2002 di non avere alcuna rendita, reddito, né proprietà immobiliare di alcun genere in Nigeria, paese di cui ha la cittadinanza;

C O N S I D E R A T O

che la documentazione prodotta risulta sufficiente ad ottenere l'ammissione al gratuito patrocinio a carico dello Stato;

che l'art. 94, co. II, D.P.R. 115/2002 precisa che in caso di impossibilità di produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, co. II (ovvero certificazione redatta dall'autorità consolare competente attestante la veridicità di quanto in essa indicato) il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione;

che tale dichiarazione risulta prodotta e la sottoscrizione dell'istante è stata debitamente autenticata;

che oltretutto la certificazione consolare richiesta dal Consiglio dell'Ordine attiene a ben vedere alla veridicità dei redditi "prodotti all'estero", essendo quindi inesigibile in tutti i casi in cui (come nella specie) nessun reddito all'estero sia stato dichiarato;

P.Q.M.

ammette E. B. al gratuito patrocinio a spese dello Stato Italiano.
Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2014.

Il Cons. est.
Dr. L. Fanti

Il Presidente
Dr. R. Reali